

## COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 10 January 2014 (OR. en, it)

5189/14

Interinstitutional File: 2013/0181 (COD)

STATIS 3 ECOFIN 20 UEM 6 CODEC 45 INST 20 PARLNAT 13

## **COVER NOTE**

From:	The President of the Senato della Repubblica
date of receipt:	9 January 2014
To:	Mr Uwe CORSEPIUS, Secretary-General of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the provision and quality of statistics for the macroeconomic imbalances preocedure
	doc. 11177/13 STATIS 56 ECOFIN 580 - COM(2013) 342 final
	- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality <sup>1</sup>

Delegations will find attached the above mentioned opinion.

.

5189/14 CF/sv DGG 1A **EN/IT** 

The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange site IPEX at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do



Roma, -7 GEN. 2014 Prot. n. 906/AAH / 17

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici (COM (2013) 342 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

4

(All.)

Al Presidente del Consiglio dell'Unione europea 1048 BRUXELLES

## SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA ——

Doc. XVIII-bis n. 4

## RISOLUZIONE DELLA 14° COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore BERGER)

approvata nella seduta dell'11 dicembre 2013

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA FORNITURA E ALLA QUALITÀ DELLE STATISTICHE PER LA PROCEDURA PER GLI SQUILIBRI MACROECONOMICI (COM(2013) 342 DEF)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6 del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 2013

TIPOGRAFIA DEL SENATO

5189/14 CF/sv DGG 1A

EN/IT

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC XVIII-BIS N. 4

La Commissione, esaminato l'atto COM(2013) 342 definitivo,

considerato che esso intende istituire, ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici, perfezionata, all'interno del cosiddetto six pack, dal regolamento (CE) n. 1176/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, un solido sistema di sorveglianza statistica che disciplini il controllo della qualità dei dati, la loro elaborazione e trasmissione nonché la notifica/comunicazione dei dati alle diverse parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio;

tenuto conto che la proposta, pur conferendo nuovi compiti alla Commissione europea (attraverso Eurostat) riguardo alla convalida della qualità dei dati pertinenti ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM), non potrà essere attuata in modo efficace senza la stretta collaborazione delle autorità statistiche degli Stati membri, cui rimane affidato *in toto* il compito di rilevare ed elaborare i dati;

visti gli ampi poteri di indagine e approfondimento affidati alla Commissione, che, qualora individui problemi specifici nel contesto della valutazione della qualità dei dati forniti, può effettuare missioni nello Stato membro interessato, allo scopo di esaminare in dettaglio la qualità dei dati pertinenti per la PSM, e che soprattutto può proporre al Consiglio di deliberare per l'irrogazione di un'ammenda a uno Stato membro che, deliberatamente o per negligenza grave, fornisca un'errata rappresentazione dei dati pertinenti per la PSM,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto in assenza di un quadro europeo chiaro, ossia di una legislazione europea che definisca una procedura comune per il controllo della qualità dei dati pertinenti per la procedura sugli squilibri macroeconomici, gli Stati membri non possono garantire un adeguato livello di chiarezza e di uniformità;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Nel merito si sottolinea con forte preoccupazione il contenuto dell'articolo 9, paragrafo 4, che, nell'ambito delle procedure che possono con-

5189/14 CF/sv 3

DGG 1A EN/IT

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC XVIII-BIS N. 4

durre all'irrogazione di un'ammenda a uno Stato membro, conferisce alla Commissione il potere di emanare atti delegati (per un periodo massimo di tre anni) con i quali dettare criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda (che non può comunque superare lo 0,05 per cento del PIL), delle norme circa le procedure per la conduzione delle indagini, le misure associate e l'informativa sulle indagini stesse, e delle norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti di difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, le disposizioni relative alla tempistica e alla riscossione delle ammende. Dette materie, oltre a essere di particolare ed evidente delicatezza, sembrano rivestire carattere sostanziale e non limitarsi a integrare o modificare elementi non essenziali dell'atto legislativo in oggetto, come espressamente previsto dall'articolo 290 del TFUE in materia di atti delegati. L'ampiezza dei margini di manovra affidati alla Commissione dovrebbe essere oggetto di un'attenta riflessione, tanto più che essa viene a essere ulteriormente accentuata dal carattere generale e non prescrittivo dell'articolo 9, che si limita a introdurre un sistema sanzionatorio (peraltro in analogia con quanto già previsto, all'interno del six pack, dall'articolo 8 del citato regolamento (CE) n. 1173/2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro) e a ribadire il rispetto dei diritti di difesa per gli Stati membri di volta in volta oggetto di una proposta di sanzioni.

Si auspica pertanto che, in sede negoziale, il Governo si impegni attivamente perché sia rivisto il dettato dell'articolo 9, con particolare riguardo alla lettera a) del paragrafo 4, in modo che i criteri dettagliati per l'irrogazione di ammende a uno Stato membro e le procedure a essi connesse siano specificati nel testo del regolamento, e non affidati ad atti delegati.

Infine, anche considerata la politica di rigore e di riduzione della spesa pubblica imposta agli Stati membri dall'Unione europea, desta talune perplessità la richiesta di ventuno unità aggiuntive di personale (dodici interne e nove esterne) da parte della Commissione per la convalida della qualità dei dati pertinenti ai fini della PSM, con conseguente aggravio della voce del bilancio UE relativa alle spese amministrative e per il personale.

5189/14 CF/sv 4
DGG 1A EN/IT